

STUDIO COLETTA & C. S.R.L.

ELABORAZIONE DATI CONTABILI - CONSULENZA FISCALE ED AMMINISTRATIVA

Bari, 3 novembre 2009

CIRCOLARE

IL NUOVO OBBLIGO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Il DL n.185/2008, nell'ambito dell'art.16 (*Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese*), ha introdotto l'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

L'utilizzo della PEC è assimilabile a quello della posta elettronica tradizionale, con la caratteristica che i messaggi inviati assumono "valore legale".

La posta elettronica certificata è disciplinata dal DPR n.68/2005 e dal DPCM 2.11.2005 con cui sono state fissate le "regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata", la cui applicazione consente di poter attribuire alla PEC lo stesso valore legale della raccomandata A/R.

Affinchè all'invio dei documenti mediante PEC o analogo strumento informatico sia riconosciuto valore legale, è necessario che sia il mittente sia il destinatario del messaggio siano titolari di una casella di posta elettronica certificata.

Soggetto mittente e destinatario di posta elettronica certificata può essere:

- persona fisica (se non professionista non è obbligatorio);
- persona giuridica;
- Pubblica Amministrazione;
- qualsiasi ente, associazione o organismo.

La posta elettronica certificata prevede la presenza di soggetti qualificati, i *gestori abilitati* dal CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione), i quali:

- garantiscono l'autenticità e l'integrità dei messaggi;
- si interpongono tra mittente e destinatario;
- comunicano e registrano l'avvenuto o fallito invio del messaggio;
- comunicano e registrano la consegna o la mancata consegna del messaggio.

Tutti i messaggi di posta elettronica, per garantire la provenienza, l'integrità e l'autenticità, sono sottoscritti dal gestore del servizio con la così detta *firma elettronica avanzata*.

Il messaggio di PEC, oltre a contenere il testo del messaggio ed eventuali documenti informatici allegati, contiene i *dati di certificazione*, quali ad esempio data ed ora dell'invio, mittente, destinatario, oggetto ed identificativo del messaggio.

Il gestore del servizio PEC, inoltre, appone ad ogni messaggio un *referimento temporale* ed una *marca temporale* quotidiana sui log dei messaggi. In tale log sono registrate le diverse fasi dell'invio dati, che devono essere conservate per almeno 30 giorni.

STUDIO COLETTA & C. S.R.L.

ELABORAZIONE DATI CONTABILI - CONSULENZA FISCALE ED AMMINISTRATIVA

Il percorso di una mail inviata con il servizio di posta elettronica certificata e la documentazione rilasciata ai vari stadi della spedizione, per attestare le avvenute operazioni, possono essere così sintetizzati.

Il mittente invia al proprio gestore la mail che intende far pervenire al destinatario.

Il gestore abilitato invia alla casella di posta elettronica del mittente la ricevuta di accettazione contenente i dati che attestano l'avvenuta spedizione. Il gestore, poi, confeziona la "busta di trasporto" contenente il messaggio ed i relativi dati di certificazione e la trasmette direttamente al destinatario del messaggio, nel caso il gestore utilizzato dal mittente è il medesimo di quello scelto dal destinatario.

Qualora il gestore del servizio PEC scelto dal destinatario è diverso da quello del mittente, è a questi che bisogna trasmettere la "busta di trasporto".

Il gestore, nel momento in cui il messaggio arriva nella casella di posta elettronica del destinatario, invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna che può essere rilasciata alternativamente in tre diverse forme (breve, completa o sintetica).

Soggetti obbligati

Sono *obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata e a comunicare il relativo indirizzo* al Registro delle Imprese, ai relativi Ordini e/o Collegi e al CNIPA i seguenti soggetti:

le imprese costituite in forma societaria;

i professionisti iscritti agli Albi o elenchi istituiti con legge dello Stato;

le Amministrazioni Pubbliche.

Il *termine di comunicazione dell'indirizzo PEC* va effettuato entro termini differenti a seconda del soggetto e può essere così schematizzato:

società costituita ante 29/11/2008 entro il 29/11/2011;

professionista iscritto all'Albo / elenco entro il 29/11/2009;

Amministrazioni Pubbliche dal 29/11/2008.

I professionisti (avvocati, ingegneri, dottori commercialisti, medici ecc.) sono i primi a dover comunicare (**entro il 29/11/2009**) il loro indirizzo di posta elettronica certificata ai rispettivi Ordini/Collegi, i quali pubblicheranno in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo indirizzo PEC.

Lo Studio Coletta si è attivato per offrire il servizio di posta elettronica certificata al costo annuale di euro 16,80 iva compresa, per informazioni www.studiocoletta.it e-mail: consulenza@studiocoletta.it